Regolamento sull’ordinamento

dell’agenzia del Distretto agricolo del Garda trentino

I N D I C E

*Capo I - Agenzia del Distretto agricolo del Garda trentino*

Art. 1 - Istituzione dell’agenzia

Art. 2 - Autonomia dell’agenzia

*Capo II - Funzioni dell’agenzia*

Art. 3 - Compiti dell’agenzia

Art. 4 - Compiti consultivi e di proposta

*Capo III - Organi dell’agenzia*

Art. 5 - Organi dell’agenzia

Art. 6 - Consiglio di amministrazione

Art. 7 - Presidente del consiglio di amministrazione

Art. 8 - Comitato di partecipazione

Art. 9 - Revisore dei conti

*Capo IV - Direzione e gestione dell’agenzia*

Art. 10 - Direzione dell’agenzia

Art. 11 - Organizzazione e personale dell’agenzia

*Capo V - Gestione finanziaria dell’agenzia*

Art. 12 - Bilancio di previsione e conto consuntivo

Art. 13 - Entrate e spese dell’agenzia

*Capo VI - Verifica dei risultati*

Art. 14 - Verifica dei risultati

*Capo VII - Disposizioni di prima applicazione*

Art. 15 - Procedura di attivazione degli organi dell’agenzia

Capo I

Agenzia del Distretto agricolo del Garda trentino

Art. 1

Istituzione dell’agenzia

1. L’agenzia del Distretto agricolo del Garda trentino, di seguito per semplicità denominata “agenzia*”*, è istituita in attuazione dell’articolo 3 della legge provinciale 4 agosto 2008, n. 15, per la gestione del Distretto agricolo del Garda trentino, di seguito *de*nominato “distretto*”*, costituito con la intesa istituzionale sottoscritta il *00.00.2012, tra* la Provincia Autonoma di Trento, la Comunità Alto Garda e Ledro ed i Comuni di Arco, Drena, Dro, Nago-Torbole, Riva del Garda e Tenno,diseguito denominata “intesaistituzionale*”,* per lo svolgimento delle competenze previste dall’articolo 2 della medesima legge provinciale.

2. Ai fini della valorizzazione delle attività svolte dal distretto viene utilizzata la denominazione “Parco agricolo del Garda trentino”.

3. Il presente regolamento disciplina gli aspetti ordinamentali e contabili, l’organizzazione ed il funzionamento dell’agenzia e ne precisa i compiti, nel rispetto della legge provinciale n. 15/2008, della intesa istituzionalee delle leggi provinciali che disciplinano gli ambiti di attività e di intervento per i quali il distretto è istituito.

Art. 2

Agenzia come struttura della Comunità Alto Garda e Ledro

1. L’agenzia èuna struttura organizzativa posta alle dirette dipendenze della

Comunità Alto Garda e Ledro, di seguito denominata “Comunità*”*.

1. Nell’esercizio delle sue funzioni l’agenzia è dotata di elevato grado di autonomia

tecnica, operativa, amministrativa e contabile (L.P. 15, art. 3, c. 1), secondo la disciplina ed i principi fissati dall’intesa istituzionale e da questo regolamento, nel rispetto delle ulteriori disposizioni di legge vigenti, in quanto applicabili*.*

1. In quanto struttura organizzativa posta alle dirette dipendenze della Comunità,

l’agenzia svolge i propri compiti e funzioni in modo coordinato e coerente con gli atti di programmazione, di verifica e controllo della Comunità.

Capo II

Funzioni dell’agenzia

Art. 3

Compiti dell’agenzia

1. Nello svolgimento delle attività di competenza, l’agenzia cura tutti gli adempimenti e gli interventi necessari per il perseguimento delle finalità di promozione e di valorizzazione del distretto come stabilite dall’articolo 2 della legge provinciale n. 15/2008 e dall’intesa istituzionale.

2. Nell’ambito della funzione di programmazione delle attività del distretto, l’agenzia:

1. predispone e adotta il programma di attività del distretto, di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale n. 15/2008, da sottoporre alla definitiva approvazione della Comunità, e ne cura l’attuazione. Il programma di attività è trasmesso entro il 15settembre al Comitato di partecipazione, alla Comunità edai singoli comuni, per l’espressione del rispettivo parere, che deve pervenire alla Agenzia entro il termine di trenta giorni naturali e consecutivi dall’avvenuto ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende positivamente acquisito;
2. predispone la proposta di programma di riqualificazione agricola del distretto, di cui all’articolo 5 della legge provinciale n. 15/2008, da sottoporre all’adozione della Comunità, e ne cura l’attuazione, una volta approvato dalla Giunta provinciale.

3.Ove la Provincia, nell’ ambito dell’ intesa istituzionale prevista per l’ istituzione

del Distretto, trasferisca alla Comunità la gestione di leggi di intervento settoriali ai sensi

dell’ articolo 2, comma 2, della legge provinciale n. 15 del 2008, l’ agenzia ne cura la gestione amministrativa e finanziaria, nei limiti e con le modalità previste dall’ intesa medesima.

**Art. 4**

Compiti consultivi e di proposta

1. L’agenzia esprime pareri ed elabora proposte nei confronti della Comunità per il perseguimento delle finalità di competenza del distretto.

2. L’agenzia, per il perseguimento delle finalità del distretto ed in relazione agli obiettivi del programma di riqualificazione agricola, formula proposte per la definizione di misure specifiche di intervento nell'ambito delle politiche di incentivazione nei settori economico, sociale e culturale (art. 2, comma 1, lett. i) della L.P. n. 15/2008), da sottoporre alla Giunta provinciale da parte della Comunità;

3. propone alla Comunità il programma di riqualificazione agricola di cui all’art. 5, comma 3 della legge provinciale n. 15/2008;

4. L’agenzia esprime i pareri previsti dall’articolo 6 della legge provinciale n. 15/2008, nel rispetto della relativa procedura.

Capo III

Organi dell’agenzia

Art. 5

Organi dell’agenzia

1. Sono organi dell’agenzia:

1. il consiglio di amministrazione;
2. il presidente del consiglio di amministrazione;
3. il comitato di partecipazione;
4. il revisore dei conti.

Art. 6

Consiglio di amministrazione

1. L’agenzia è retta da un consiglio di amministrazione nominato dall’Assemblea della Comunità. Il consiglio di amministrazione dura in carica per la durata in carica dell’Assemblea della Comunità ed alla scadenza rimane in carica per gli atti di ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) un rappresentante designato dall’Assemblea della Comunità su indicazione della Conferenza dei Sindaci;

b) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni più rappresentative delle associazioni agricole e dei coltivatori diretti;

c) un esperto in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio designato dal comitato di partecipazione;

d) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni protezioniste che costituiscono articolazioni provinciali o locali di associazioni nazionali aventi come fine statutario la conservazione dell'ambiente naturale;

e) un rappresentante designato congiuntamente dagli istituti scolastici e dalle associazioni culturali operanti nel territorio del Distretto;

f) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni più rappresentative degli operatori della ricettività turistica;

g) un rappresentante della fondazione Edmund Mach;

h) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di aziende agricole o un suo delegato.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti di cui al comma 2) del presente articolo. Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente, se presente alla seduta.

4. Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta un gettone di presenza determinato dalla comunità nel limite massimo di quello spettante ai componenti dell'assemblea della comunità medesima.

5. Partecipa alle riunioni, con funzioni di segretario, il direttore dell’agenzia. In caso di assenza od impedimento le funzioni relative sono svolte da un componente del Consiglio di amministrazione nominato dal Consiglio stesso*.*

6. Spetta al consiglio di amministrazione adottare gli atti fondamentali dell’agenzia.

In particolare il consiglio di amministrazione:

1. adotta il programma di attività del distretto;
2. approva la proposta di programma di riqualificazione agricola del distretto;
3. approva la proposta di composizione del comitato di partecipazione;
4. adotta il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo *del distretto*;
5. approva i pareri e le proposte di competenza dell’agenzia;
6. delibera i regolamenti interni;
7. delibera la struttura organizzativa dell’agenzia;

Il consiglio di Amministrazione, inoltre:

1. delibera i contratti d’opera, gli incarichi, l’affidamento di consulenze;
2. delibera le convenzioni, gli atti e i contratti in relazione allo svolgimento dei propri compiti;
3. delibera le spese dell’agenzia superiori a 5.000,00 euro;
4. adotta ogni altro atto necessario al buon funzionamento del distretto, che non sia riservato agli altri organi dell’agenzia.

7. E’ facoltà del CdA attribuire al Presidente o a singoli consiglieri apposite deleghe rispetto alle attività di competenza, fissandone obbiettivi *e* durata.

8. Sono riservate all'approvazione dell'Assemblea le delibere del Consiglio di Amministrazione concernenti:

a) il programma di attività

b) il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale;

c) il bilancio consuntivo d'esercizio;

d) la proposta di programma di riqualificazione agricola.

9. Per le delibere individuate al comma 8 del presente articolo, entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento l’Assemblea può formulare osservazioni, proposte, richiedere chiarimenti e modifiche al Consiglio di Amministrazione, assegnando un termine per la risposta non inferiore a giorni 15.

Art. 7

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto tra i componenti del consiglio, nella sua prima seduta. La prima seduta del consiglio di Amministrazione neo eletto è convocata dal Presidente della Comunità.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell’agenzia. Al presidente spetta, in particolare:

1. convocare e presiedere il consiglio di amministrazione fissandone l’ordine del giorno;
2. vigilare sull’esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
3. promuovere le iniziative dell’agenzia;
4. curare il buon andamento degli atti amministrativi e il buon funzionamento della struttura;
5. adottare gli atti di impulso, di indirizzo e di controllo necessari per assicurare il corretto svolgimento dei compiti dell’agenzia;
6. convocare obbligatoriamente il consiglio di amministrazione su richiesta scritta da parte di almeno tre componenti del consiglio di amministrazione o della maggioranza dei componenti del comitato di partecipazione o su istanza dell’Assemblea della Comunità.

3.Contestualmente all’elezione del presidente, il consiglio di amministrazione

elegge un vicepresidente, cui spetta sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 8

Comitato di partecipazione

1. Il comitato di partecipazione è nominato dall’Assemblea della Comunità, su proposta del consiglio di amministrazione dell’agenzia. Esso rimane in carica per la durata in carica del consiglio di amministrazione ed è composto da non più di trenta persone, compreso il presidente. A tal fine il consiglio di amministrazione adotta una proposta che garantisca una rappresentanza equilibrata del mondo agricolo, della società civile e del settore terziario, comprensiva di un rappresentante designato da ciascuno dei comuni partecipanti all’intesa istituzionale.

2. Nella prima seduta il comitato elegge il proprio presidente, anche al di fuori dei propri componenti.

3. Partecipa alle riunioni del comitato, con funzioni di segretario, il direttore dell’agenzia. Incaso di assenza od impedimento*,* le relative funzioni sono svolte da un componente del Comitato nominato dal comitato stesso.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione di almeno un terzo dei componenti. Le relative proposte sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Le proposte riguardanti gli strumenti di programmazione sono adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti.

5. Il comitato di partecipazione è organo di consulenza e di proposizione al consiglio di amministrazione ed inparticolare:

1. esprime parere preventivo sugli strumenti di programmazione e sugli atti di carattere generale di gestione del distretto;
2. formula proposte relative alla gestione del distretto, su richiesta degli organi del distretto edanche d’ufficio.
3. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.

Art. 9

Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti della Comunità esercita le relative funzioni anche per l’agenzia.

Capo IV

Direzione e gestione dell’agenzia

Art. 10

Direzione dell’agenzia

1. All’agenzia può essere preposto un direttore nominato dal consiglio di amministrazione dell’agenzia, d’intesa con la Comunità e nel rispetto della disciplina vigente e dei vincoli finanziari della Comunità stessa. In caso di assenza del direttore le sue funzioni sono esercitate dal presidente del CdA.

2. In particolare il direttore:

1. esercita la funzione di proposta in relazione ai programmi e agli atti di spettanza degli organi dell’agenzia e ne cura l’esecuzione;
2. cura l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e svolge ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo stesso;
3. provvede alla stesura della proposta del bilancio di previsione e redige il conto consuntivo del distretto;
4. dispone le spese dell’agenzia inferiori a 5.000,00 euro;
5. liquida le spese e ordina i pagamenti dell’agenzia;
6. adotta gli atti che impegnano l’agenzia verso l’esterno;
7. è responsabile della struttura organizzativa e gestionale dell’agenzia.

3.Il direttore si rapporta funzionalmente con il presidente del consiglio di

amministrazione e risponde dei risultati dell’attività dell’agenzia al consiglio di amministrazione.

Art. 11

 Organizzazione e Personale dell’agenzia

1. L’agenzia si avvale dei beni e delle attrezzature che potranno essere assegnati dalla Comunità, dai comuni e dalla Provincia autonoma nel rispetto del limite delle risorse disponibili. I beni assegnati all’agenzia o acquistati dalla stessa sono inseriti nell’inventario della Comunità.

1. Il personale dell’agenzia dipende funzionalmente dal direttore o in sua assenza dal Presidente del CdA. Per lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell’agenzia si applicano le disposizioni applicabiliper il personale della Comunità.

3. Oltre al personale che potrà essere assegnato dalla Comunità, dai comuni e dalla Provincia autonoma su richiesta del CdA e d’ intesa con lo stesso, l’agenzia può avvalersi di esperti con rapporto di consulenza e di personale assunto con contratto, nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo le disposizioni applicabili allaComunità.

4. Per perseguire le finalità di propria competenza l’agenzia può effettuare studi, ricerche, indagini, documentazioni, anche mediante apposite convenzioni.

5. L’agenzia amministra i fondi e le entrate assegnate al bilancio secondo il programma di attività del distretto, nel rispetto degli atti fondamentali approvatiedegliindirizzi del consiglio di amministrazione.

6. La disciplina del personale, dei contratti e della contabilità dell’agenzia è quella della normativa vigente per la Comunità.

Capo V

*Gestione finanziaria dell’agenzia*

Art. 12

Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. La Comunità, acquisito il parere obbligatorio della Conferenza dei Sindaci, formula alla Agenzia entro il 31 luglio gli indirizzi per la predisposizione del programma di attività e del bilancio, comprensivi degli importi resi disponibili.

L’agenzia entro il 15 settembre trasmette alla Comunità, ai Comuni ed al Comitato di partecipazione il programma di attività, per l’acquisizione del relativo parere obbligatorio. Tale parere deve pervenire alla Agenzia entro il termine di trenta giorni naturali e consecutivi dall’avvenuto ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende positivamente acquisito.

Il programma è definitivamente approvato dalla Comunità.

Lo schema di bilancio è predisposto dal direttore o in sua assenza dal presidente del CDA e sottoposto all’adozione del consiglio di amministrazione.

Entro il 15 novembre successivo l’agenzia trasmette alla Comunità il bilancio di previsione, per la approvazione.

2. Le previsioni di bilancio sono formulate in relazione alle previsioni di realizzazione dei programmi di attività del distretto.

3. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione del programma di attività, è adottato dal consiglio di amministrazione entro i termini dell’approvazione del bilancio consuntivo della Comunità, ed è trasmesso alla Comunità per l’approvazione.

1. L’agenzia si avvale del servizio di tesoreria della Comunità.

Art. 14

Entrate e spese dell’agenzia

1. Alla copertura degli oneri e delle spese derivanti dalla applicazione della legge provinciale n. 15/2008 si provvede con le seguenti entrate:

1. risorse stanziate dalla Provincia autonoma ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge provinciale n. 3 del 2006;
2. assegnazione di fondi sulle disponibilità del bilancio della Comunità e dei comuni per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della legge provinciale n. 15/2008;
3. da qualunque introito derivante dall’attività e dalla gestione dell’agenzia per le finalità della legge provinciale n. 15/2008**.**

2. Il piano di riparto proporzionale dei trasferimenti a carico dei soggetti istituzionali di cui alle lettere a) e b) per il pareggio del bilancio, è predisposto secondo quanto indicato nell’intesa istituzionale sottoscritta il 00.00.2012, art. 13.

3. Tutte le entrate *e* le spese necessarie per il funzionamento dell’agenzia, compresequelle per il personale e per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di attività*,* sia di parte ordinaria che straordinaria*,* sono iscritte nel relativo bilancio.

All’assegnazione dei fondi di cui alla lettera a) del comma1 provvede la Comunità mediante appositi stanziamenti. L’erogazione all’agenzia delle somme assegnate è disposta mediante versamento delle stesse alla tesoreria dell’agenzia in via anticipata e in relazione ai fabbisogni di cassa.

Capo VI

Verifica dei risultati

Art. 15

Verifica dei risultati

* 1. Il direttore dell’agenzia o in caso di assenza o impedimento il Presidente del CdA predispone una relazione, allegata al bilancio consuntivo, indicando i risultati ottenuti rispetto alla previsioni del programma di attività del parco.
	2. Il consiglio di amministrazione esamina la relazione e, su proposta del presidente, può approvare indirizzi per l’adozione di interventi migliorativi o correttivi.
	3. Il consiglio di amministrazione può disciplinare ulteriori strumenti di controllo interno sull’attività e sulla gestione dell’agenzia.

Capo VII

Disposizioni di prima applicazione

Art. 16

*Procedura di attivazione degli organi dell’agenzia*

* 1. In sede di prima applicazione del regolamento e di costituzione degli organi dell’agenzia, ai fini del contenimento della spesa per il personale, l'agenzia può utilizzare, previa apposita convenzione, personale degli enti istituzionali firmatari dell'intesa istituzionale, per gli adempimenti amministrativi necessari all’attivazione dell’agenzia.